

Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato
Direzione Generale per la tutela del consumatore
Direzione Comunicazioni
Rif. PI/6348



Autorità garante della concorrenza e del mercato
##AGCM##

Prot. 0018228 del:06/03/2008 ore:13.13

00198 Roma Documento:Principale Registro:Parienze
Pisanu G. Verdi, 6/a - Tel. 06.856911

ADUC-Ass. per i
Diritti degli utenti e consumatori
in persona del legale rapp.te *pro*
tempore
Via Cavour, 68
50129 Firenze

OGGETTO: comunicazione di integrazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, come modificato dal D. Lgs. 2 agosto 2007, n. 146, nonché ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette", adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con delibera del 15 novembre 2007, pubblicato nella G.U. - Serie Generale, n. 283 del 5 dicembre 2007 e contestuale **richiesta di informazioni** ai sensi dell'art. 12, comma 1, del suddetto Regolamento.

I. Le parti

Segnalanti:

Segnalazioni precedenti

Quattro consumatori

ADUC e Movimento Consumatori, in qualità di associazioni di consumatori

Segnalazioni da ultimo pervenute

Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato territoriale di Sicilia

Centro di ricerca e tutela dei consumatori e degli utenti, in qualità di associazione di consumatori, nonché tre consumatori.

Professionisti già parti del procedimento:

operatori, quali professionisti di Centri Servizi

Consulform S.r.l, assegnataria della numerazione a sovrapprezzo 899902060.

C.S.C.-Credits' Security Consultants S.r.l.

P.B.U. Natmar S.P. z.o.o.

Professionisti, in qualità di emittenti locali

Canale Italia S.r.l.

Video 1 S.r.l.

TeleCupole S.p.A

Telesettelaghi S.r.l.

Parti del procedimento da ultimo segnalate, in qualità di Centri servizi

1

Alias di Greco Antonina in qualità di committente del quiz andato in onda su Retesole;

Telemedia Interactv S.r.l., in qualità di committente del quiz andato in onda sull'emittente "Tele Rent di Italia 7 Gold";

Spencer & Moore Management Services Ltd, quale società assegnataria del numero a sovrapprezzo 899666699;

Calypso S.r.l. – con socio unico, assegnatario delle seguenti numerazioni: 899170 100 e 899170170, nonché dell'utenza non geografica 899411 434.

Chimera S.r.l.- con socio unico, assegnatario della seguente numerazione:899030602.

E.C.M. s.a.s., quale acquirente dello spazio televisivo trasmesso sull'emittente Rete sole.

Emittenti locali

Italia 7 Gold S.r.l.,

Italia 7 - Il Gelsomino S.r.l.

Retesole S.p.A.

Tele Rent S.r.l.

Hjtomedia S.p.A., con socio Unico, proprietaria dell'emittente Tvt – Touliau TV

II. Estensione del procedimento

Si informa che, con richieste di intervento pervenute in data 9 agosto 2007 ed in data 17 ottobre 2007, integrate da ultimo in data 23 gennaio 2008, il Ministero delle Telecomunicazioni, il Centro di ricerca e tutela dei consumatori e degli utenti, nonché numerose segnalazioni pervenute al *call center* di questa Autorità, hanno denunciato la presunta ingannevolezza di alcuni programmi televisivi. In particolare il primo è relativo alla partecipazione ad un concorso a premi denominato "Quizzissimo", previo contatto telefonico verso le seguenti numerazioni: "899.411.434", "899.170.100", "899.170.170", diffuso sull'emittente televisiva "Rete Sole" il giorno 1 agosto 2007 alle ore 10:45; "899.90.20.60" diffuso sull'emittente televisiva "Italia 7 - Il Gelsomino s.r.l.", il giorno 1 agosto 2007 alle ore 10:47; ed, infine, "899.66.66.99", 899.499.870 diffuso sull'emittente televisiva 7 Gold, il giorno 2 agosto 2007 alle ore 01:04.

Il secondo messaggio è stato invece diffuso dall'emittente televisiva Tvt, di proprietà della società Hjtomedia S.p.A., in data 25 agosto 2007 diretto a promuovere la partecipazione al telequiz "Chi Canta", previo contatto telefonico ai numeri a sovrapprezzo "899.688.840", "899.880.880", "899.03.06.02".

Nella richiesta d'intervento si lamenta che il telespettatore sarebbe indotto a credere che telefonando ai numeri riportati in sovrappressione sia possibile partecipare ai telequiz in diretta e, una volta data la risposta esatta alle facili domande formulate al pubblico nel corso della telefonata, sia possibile vincere uno dei premi messi in palio.

Il comportamento descritto al punto II della presente comunicazione potrebbe integrare un'ipotesi di violazione degli articoli 19,20 e 21 del Decreto Legislativo n.

206/05, nella versione vigente prima dell'entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007 n. 145 e n. 146, in quanto, in realtà, l'intera telepromozione sarebbe finalizzata alla vendita di loghi, suonerie e sfondi per cellulari, come viene indicato soltanto nel *banner* in piccoli caratteri che sporadicamente scorre in sovrapposizione sul video, che ricorda che il costo per ciascuna telefonata è di 12,50 euro a minuto.

Si comunica che le richieste di intervento da ultimo pervenute saranno esaminate nell'ambito del procedimento in corso PI/6348, avviato con comunicazione trasmessa in data 25 settembre 2007 e integrata in data 5 dicembre 2007 a seguito di altre segnalazioni pervenute in data 3 agosto 2007, 9 agosto 2007, 31 agosto 2007, 13 settembre 2007, 10 ottobre 2007, e 17 ottobre 2007, integrate con l'identificazione del committente in data 12 ottobre 2007, presentate da quattro consumatori, da A.D.U.C. – Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori, e Movimento Consumatori – Sezione di Cuneo in qualità di associazioni di consumatori.

Il suindicato procedimento in corso (Rif. PI/6348) ha ad oggetto messaggi di contenuto identico a quelli oggetto delle nuove segnalazioni, e risultano essere stati diffusi dagli operatori pubblicitari P.B.U. Natmar S.P. z.o.o., Consulform s.r.l., C.S.C. Credits' Security Consultants s.r.l., nonché dalle società Canale Italia S.r.l., Video 1 s.r.l., proprietarie rispettivamente delle emittenti locali "Canale Italia", "IES TV", TeleCupole S.p.A., proprietaria dell'emittente televisiva "TeleCupole" e Telesettelaghi s.r.l., proprietaria dell'emittente Telesettelaghi.

Attesa l'identità di operatori pubblicitari e delle società di Centro servizi assegnatarie delle numerazioni a sovrapprezzo citate nei messaggi da ultimo segnalati, le società Italia7 – Il Gelsomino S.r.l., Italia 7 Gold S.r.l., Retesole S.p.a., Tele Rent S.r.l., Hjtomedia S.p.A., in qualità di proprietaria dell'emittente locale TVT – Touliau Tv, Spencer & Moore Management Services Ltd, Calypso S.r.l., E.C.M. s.a.s., Alias di Greco Antonina, Telemidia Interactv S.r.l., Chimera S.r.l., pertanto, sono anche esse da considerarsi parti del procedimento, in quanto operatori pubblicitari rispetto ai nuovi messaggi segnalati, ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell'entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146.

III. Modalità e termini istruttori

Sulla base di quanto precede, con la presente si comunica:

- a) L'estensione del procedimento alle seguenti società emittenti televisive locali **Italia7 – Il Gelsomino S.r.l., Italia 7 Gold S.r.l., Retesole S.p.a., Tele Rent S.r.l., Hjtomedia S.p.A., in qualità di proprietaria dell'emittente locale TVT – Touliau Tv, Spencer & Moore Management Services Ltd, Calypso S.r.l., E.C.M. s.a.s., Alias di Greco Antonina, Telemidia Interactv S.r.l., Chimera**

S.r.l., con riguardo ai messaggi da ultimo segnalati, ai sensi dell'articolo 6 della delibera dell'Autorità del 15 novembre 2007, recante "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette*" (di seguito, Regolamento), al fine di verificare l'esistenza delle ipotesi di violazione menzionate al punto **II**;

b) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca Sebastio;

c) che il procedimento si concluderà in data 23 settembre 2008 ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento;

d) che il responsabile del procedimento provvederà a comunicare, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento, la data di conclusione della fase istruttoria;

e) che il responsabile del procedimento richiederà il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 16, comma 3 e 4 del Regolamento;

f) che l'ufficio presso cui le parti possono accedere agli atti del procedimento, previa richiesta scritta e contatto telefonico per stabilire le modalità dell'accesso, è la Direzione Generale per la Tutela del Consumatore (tel. 06/85821.318). L'accesso potrà essere effettuato direttamente dalle parti o da persona delegata per iscritto;

g) che le parti possono presentare memorie scritte e documenti **entro 10 giorni** dal ricevimento della presente. Ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del Regolamento, è possibile indicare le specifiche informazioni e le parti dei documenti forniti che si chiede rimangano coperti da segreto aziendale o industriale, indicando le motivazioni che giustificano tale richiesta. Al tal fine, si chiede cortesemente di trasmettere anche una versione non confidenziale dei documenti contenenti informazioni riservate.

IV. Richiesta di informazioni.

Al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione circa l'ingannevolezza del messaggio oggetto del procedimento in PI/6348 avviato in data 25 settembre 2007 e integrato in data 5 dicembre 2007, si chiede alle società **Italia7 – Il Gelsomino S.r.l., Italia 7 Gold S.r.l., Retesole S.p.a., Tele Rent S.r.l., Hjtomedia S.p.A., in qualità di proprietaria dell'emittente locale TVT – Toulia Tv, Spencer & Moore Management Services Ltd, Calypso S.r.l., E.C.M. s.a.s., Alias di Greco Antonina, Telemedia Interactv S.r.l., Chimera S.r.l.**, di voler fornire, entro **10 giorni** dal ricevimento della presente, le seguenti informazioni (corredate dalla relativa documentazione):

- ruolo svolto nella predisposizione, ideazione e realizzazione dei telequiz oggetto delle richieste di intervento;
- copia dei contratti, accordi o ogni altro documento intercorsi tra le società per l'acquisto dello spazio pubblicitario;
- chiarimenti circa il meccanismo di ripartizione degli utili derivanti dal traffico telefonico effettuato attraverso le numerazioni a sovrapprezzo, citate nei telequiz da ultimo segnalati (come ad esempio: "899.688.840", "899.880.880",

- “899.03.06.02” 899.411.434”, “899.170.100”, “899.170.170” “899.90.20.60” “899.66.66.99”), tra gli operatori pubblicitari e i gestori di telefonia;
- precisazioni circa il ruolo delle società Spencer & Moore Management Services Ltd. come unico soggetto assegnatario delle numerazioni “899.66.66.99” e “899.499.870”, Calypso S.r.l. delle numerazioni “899.411.434”, “899.170.100” e “899.170.170”, Consulform S.r.l. della numerazione “899.90.20.60”, riportate sul teleschermo nel corso del Telequiz,;
 - le effettive condizioni e le modalità di partecipazione ai telequiz in oggetto, con il relativo regolamento, piano tecnico e comunicazione al Ministero competente;
 - i premi e le modalità con cui essi vengono assegnati, unitamente ad un elenco rappresentativo di coloro che hanno partecipato alla trasmissione ed hanno vinto i premi in palio rispondendo esattamente alla domanda nel corso del Telequiz;
 - costo unitario al minuto ed eventuale esistenza e relativo importo dello scatto alla risposta, nonché precisazioni circa le modalità di svolgimento e relativi contenuti delle telefonate effettuate contattando i numeri indicati in sovrimpressione;
 - chiarimenti in merito ai criteri seguiti nella selezione delle telefonate e conseguente accettazione dei concorrenti a partecipare in diretta al quiz televisivo;
 - l’oggetto della promozione, il prezzo e le modalità di vendita;
 - dati di fatturato relativi al traffico telefonico realizzato con le chiamate ricevute alle numerazioni in sovrapprezzo sopra citate.
 - copia integrale del messaggio diffuso su sull’emittente “Rete Sole” il giorno 1 agosto 2007 alle ore 10.45 circa;
 - precisazioni sugli accordi intercorsi tra le emittenti televisive, i presunti operatori pubblicitari e le società di Centro servizi (se soggetti diversi dall’operatore pubblicitario);
 - costo unitario al minuto ed eventuale esistenza (e relativo importo) dello scatto alla risposta, nonché precisazioni circa le modalità di svolgimento e relativi contenuti delle telefonate effettuate contattando i numeri indicati in sovrimpressione durante i Telequiz;
 - chiarimenti in merito ai criteri seguiti nella selezione delle telefonate, precisando se si tratta di effettive chiamate in diretta per partecipare al quiz televisivo;
 - ogni altra informazione utile alla valutazione del caso.

Ai sensi dell’articolo 11, comma 7, del Regolamento, è possibile indicare le specifiche informazioni e le parti dei documenti forniti che si chiede rimangano coperti da segreto aziendale o industriale, indicando le motivazioni che giustificano tale richiesta. Al tal fine, si chiede cortesemente di trasmettere anche una versione non confidenziale dei documenti contenenti informazioni riservate.

Inoltre, ai fini della quantificazione della eventuale sanzione pecuniaria prevista dall’art. 26, comma 7 del Decreto Legislativo 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007 n. 145 e n. 146, si richiede

a tutti i professionisti parti del presente procedimento, di fornire copia dell'ultimo bilancio disponibile (conto economico e stato patrimoniale).

Nell'attesa degli elementi informativi richiesti, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del Decreto, i soggetti interpellati sono sottoposti, con provvedimento dell'Autorità, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 e 20.000 euro se rifiutano o omettono senza giustificato motivo di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti, ovvero ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri.

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare la Direzione Generale per la tutela del consumatore ed il riferimento **PI/6348**.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni è possibile rivolgersi alla dottoressa Francesca Sebastio, al numero 06/85821.318.

Si allega informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003.

Il Responsabile del Procedimento
Francesca Sebastio

